



Corte di Cassazione

Sentenza del 08/09/2004 n. 18085

Intitolazione:

Ici - Agevolazioni - Terreni condotti direttamente da coltivatori o da imprenditori agricoli - Quota di proprieta' - Applicazione dell'agevolazione.

Massima:

I benefici previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spettano al contribuente che coltiva il fondo, ed, hanno percio' impronta soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che devono applicarsi per l'intero sull'imponibile dovuto in riferimento alla corrispondente porzione di proprieta'.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

Il comune di Bordighera emise avviso di liquidazione n. 2513/99 nei confronti di M.B. chiedendo la differenza Ici, oltre sanzioni ed interessi, in relazione all'anno d'imposta 1994.

L'imposta afferiva il recupero delle riduzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, che l'ente impositore ritenne di applicare in favore della contribuente nella misura del 50 per cento, pari alla quota di comproprietà spettante alla predetta sul terreno che ella possedeva quale coltivatrice diretta, sull'imponibile costituito dall'intero valore dei terreni coltivati.

Questa impugno' l'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, deducendo invece che le riduzioni le spettavano per l'intero, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 del suddetto decreto legislativo in materia di detrazioni per l'abitazione principale, che consente di avvalersi delle agevolazioni per l'intero anche nell'ipotesi di due o più comproprietari dei quali uno solo ne abbia diritto.

Il giudice adi'to accolse questa tesi con sentenza n. 24/2000 che, impugnata dall'ente comunale innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, fu quindi confermata con pronuncia n. 116 dell'11 gennaio-25 febbraio 2002.

Il comune di Bordighera ricorre ora per la cassazione di questa decisione articolando due motivi di doglianza.

L'intimato non si e' costituito.

Motivi della decisione

Il comune ricorrente, col primo mezzo, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, nonche' omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione e deduce, a sostegno di questa censura, che la pronuncia impugnata ha affermato, immotivatamente ed in maniera non veritiera, il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, in quanto incomprensibile. L'atto contiene invece i dati salienti, e solo per comodita' di esposizione e' stato manualmente riportato nell'atto di appello il calcolo esatto dell'imposta, ma evidentemente la Commissione non ne ha compreso il senso. Questo profilo di indagine, peraltro, non era stato sollecitato dal contribuente, che non si era doluto del difetto di motivazione dell'avviso, ne' della sua incomprensibilita', sulla quale l'organo giudicante ha indagato d'ufficio, in tal guisa incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Deduce ancora che la Commissione regionale, pur avendo rilevato il vizio

di motivazione dell'atto impugnato, ha proceduto tuttavia all'esame del merito. E' evidente dunque che la declaratoria di nullita' dell'avviso, conseguente al rilievo anzidetto, costituisce un mero obiter dictum che non dispiega incidenza nell'economia delle decisioni, la cui ratio decidendi prescinde dalla declaratoria del riscontrato difetto, e poggia sulla verifica, condotta in via autonoma, sulla questione dibattuta nel merito.

Col secondo mezzo il comune, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 9 del D.Lgs. n. 504/1992, 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, nonche' omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, sostiene ora che la norma sulla quale si fonda la sua pretesa - segnatamente l'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 - e' chiara nel rapportare la riduzione di lire 50.000.000 e le detrazioni, previste a scaglioni, alle quote di possesso intese come quote di proprieta', giacche' soggetto passivo Ici e' il proprietario che abbia il possesso e non il solo possessore. Ne inferisce che la Commissione regionale non poteva applicare per analogia l'art. 8 in materia di abitazione principale, poiche' quest'ultima disposizione ha natura di norma speciale, ostativa alla sua applicazione per analogia, ne' appare appagante la ratio di favorire la coltivazione, agevolando determinate categorie.

Il secondo motivo che, in quanto assorbente, deve esaminarsi con prioritata' logica, appare infondato.

La pronuncia impugnata respinge nel merito la tesi dell'ente impositore interpretando la voluntas legis, espressa nella norma di riferimento contenuta nell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, nel senso che si e' inteso favorire la coltivazione dei terreni agevolando determinate categorie di contribuenti fra cui quella cui appartiene il ricorrente. In altre parole, la ratio di questa decisione poggia sul rilievo che la riduzione ivi prevista ha natura soggettiva e compete per l'intero al proprietario che coltivi direttamente il fondo, quale che ne sia la porzione dominicale di spettanza.

Trattasi di affermazione corretta.

Proprio il principio affermato dal ricorrente - secondo cui le riduzioni e le detrazioni debbono essere rapportate alla quota di possesso intesa come quota di proprieta', che e' corretto e dunque senz'altro divisibile, dal momento che il soggetto passivo dell'"imposta in esame e' rappresentato dal soggetto che sia proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale, ad eccezione, in caso di leasing, dell'utilizzatore - evidenzia l'arbitrarieta' della pretesa impositiva, che risulta fondata sull'imponibile derivante dall'intero valore del terreno di cui il contribuente e' proprietario pro quota, anziche' su quello limitato alla detta porzione.

Alla stregua del criterio anzidetto e nel rispetto della ratio legis, che ha come presupposto impositivo, come si e' sopra rilevato, i diritti reali immobiliari indicati nell'art. 3, e' chiaro invece che occorre fare riferimento proprio a questa porzione di proprieta'.

E' di tutta evidenza, infatti, che la norma di cui al comma 2 dell'art. 9, relativa all'ipotesi in cui si considerino piu' terreni anche ubicati in distinti territori comunali, ed in base alla quale, ai fini dell'applicazione dei benefici in discussione, si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, fa necessario ed esclusivo riferimento ai terreni sui quali lo stesso vanta un diritto reale di cui all'art. 3, in mancanza del quale manca lo stesso presupposto impositivo.

Come si e' rilevato, i benefici de quibus spettano in favore del contribuente che coltiva il fondo, ed, hanno percio' impronta soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che devono applicarsi per l'intero sull'imponibile dovuto in riferimento alla corrispondente porzione di proprieta'.

Recuperando l'antica distinzione fra ius possessionis, cioe' possesso considerato ex se in quanto esercizio effettivo senza collegamento con un titolo giuridico che ne sia il fondamento, e jus possidendi, cui corrisponde la potesta' di avere il possesso, che puo' anche non essere espletata in fatto e che rappresenta espressione di una facolta' in cui si esplica un diritto di portata piu' ampia fra le cui possibili manifestazioni vi e' anche quella di possedere la cosa oggetto di quel diritto, possiamo dire che

la norma tributaria fa riferimento a quest'ultima nozione. Essa infatti mira a beneficiare, prevedendo l'agevolazione, il proprietario, che e' di regola il soggetto passivo Ici, che esplica questo suo diritto anche attraverso l'esercizio del potere di fatto sull'immobile sito nel territorio, in forza di una ratio che mira a premiare chi coniughi i due diritti, pur distinti concettualmente, coltivando personalmente il terreno.

Se cosi' e', il beneficio e' soggettivo e non si spiega la ragione per la quale, come assume il comune di Bordighera, l'agevolazione debba essere proporzionata alla quota di proprieta', laddove l'imponibile debba al contrario essere riferito al valore complessivo del fondo.

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi e' luogo a provvedere sulle spese in assenza di attivita' difensiva dell'intimato

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.